

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

No alla CTU contabile di natura esplorativa

La consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti. Ne consegue che □ qualora la consulenza d'ufficio sia richiesta per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre, l'ammissione da parte del giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo presidiato dall'art. 111 Cost. sotto il profilo della posizione paritaria della parti e della ragionevole durata.

Tribunale di Ravenna, sentenza del 15.07.2016

...omissis...

Sulla domanda principale

I convenuti costituendosi hanno, sostanzialmente, riconosciuto il proprio debito maturato a seguito di numerosi prelevamenti effettuati dalle casse della società ed evidenziati nelle scritture contabili della stessa salvo eccepire in compensazione i finanziamenti, a loro volta, erogati che trovano, però, riscontro documentale nella sola misura di E 34.750,84.

Quanto agli ulteriori pretesi crediti opposti in compensazione va richiamata l'ordinanza istruttoria del 17.4.2014 con la quale sono state respinte tutte le richieste istruttorie formulate dai convenuti dovendo anche in questa sede confermarsi l'inammissibilità di un'istanza di esibizione e di una CTU contabile di natura esplorativa.

La consulenza tecnica d'ufficio costituisce, infatti, un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti. Ne consegue che qualora la consulenza d'ufficio sia richiesta per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre, l'ammissione da parte del giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo presidiato dall'art. 111 Cost. sotto il profilo della posizione paritaria della parti e della ragionevole durata (vedi Cassazione civile, sez. II, 18/01/2013, n. 1266).

In definitiva il credito fatto valere dalla curatela del fallimento attoreo va ritenuto, pertanto, accertato nella misura di E 349.467,16 cui dovranno essere, evidentemente aggiunti gli interessi legali dalla domanda al saldo.

Sulla domanda di manleva spiegata dai convenuti

I convenuti, costituendosi in giudizio, hanno chiamato in causa il dott. L. P. P. F., commercialista della società, ritenendolo responsabile degli indebiti prelievi dei soci per avere svolto il proprio incarico di consulente in maniera non diligente, non prudente, né professionale.

La domanda, pur nella sua confusa formulazione, appare prospettare la responsabilità del professionista in quanto:

- a) avrebbe consentito e non impedito ai soci/amministratori di effettuare indebiti prelievi dalle casse sociali per fini personali, omettendo di rendere noto agli stessi il divieto normativo di prelevare acconti su utili non effettivamente conseguiti;
- 2) non avrebbe consigliato ai soci/amministratori di regolarizzare la propria posizione lavorativa all'interno della Società;
- 3) avrebbe compiuto gravi errori valutativi sul valore del patrimonio netto della Società nella relazione di stima redatta ai fini della trasformazione di Fdxxx. da s.nxxxx

Sulla base di tali pretesi fatti costitutivi i convenuti hanno chiesto la condanna del dott. dxxxxxx. a pagare quanto da loro dovuto al Fallimento F. s.r.l. per i prelievi soci oggetto della domanda principale e, comunque, a tenerli manlevati in relazione all'asserito danno che sarebbe loro conseguito in caso di condanna alla restituzione in quanto hanno sempre ritenuto che ciò

fosse possibile e lecito, essendosi affidati alla consulenza di un professionista al quale era affidata tutta la gestione amministrativa, dalla tenuta della contabilità, alla predisposizione dei bilanci, alle scelte gestionali e aziendali□.

Deve, preliminarmente, osservarsi che, nella specie, non si tratta, né di chiamata in garanzia né di regresso ma piuttosto di un'autonoma, per quanto, infondata domanda avente ad oggetto la responsabilità del professionista solo in minima parte connessa con la domanda principale.

Deve, in questa ottica evidenziarsi da subito che secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte nell'ipotesi in cui un terzo sia chiamato in causa dal convenuto la domanda gli si estende automaticamente se questi, ciò che, nella specie, non è neppure prospettato, viene indicato come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore costituendo oggetto necessario del processo, nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico, l'individuazione del soggetto effettivamente obbligato.

Analogia estensione non si verifica, invece, nel caso di chiamata di terzo in garanzia, stante l'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo.

A tal fine deve distinguersi tra le ipotesi di garanzia propria quando cioè la domanda principale e quella di garanzia hanno lo stesso titolo, o quando si verifica una connessione obiettiva tra i titoli delle due domande o quando sia unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con l'azione principale e con quella di regresso e quelle, invece, di garanzia impropria quando il convenuto tende a riversare sul terzo le conseguenze del proprio inadempimento o, comunque, della lite in cui è coinvolto, in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale.

In quest'ultimo caso, l'unico prospettabile nella specie, si presenta allora il problema di comprendere se il terzo ha concorso a causare lo stesso evento dannoso con distinti comportamenti colposi, in altri termini se la diversità dei fatti costituisce il fondamento di diverse obbligazioni risarcitorie o della stessa.

Solo in quest'ultimo caso potrebbero confluire in un unico giudizio - per lo stesso evento dannoso - due autonome responsabilità riconducibili, però, al medesimo titolo.

Non si tratta, quindi, di chiamata in garanzia - né propria, né impropria - ma di unico fatto causativo della corresponsabilità di due distinti soggetti identificabile, nella specie, non tanto nella □fumosa□ responsabilità del dott. dddd. per la sua presunta e generica incapacità professionale prospettata dai convenuti (e inammissibilmente estesa con la memoria ex art. 183 comma 6 n.1 anche a fatti diversi da quelli indicati in comparsa di costituzione) quanto piuttosto nella sua specifica responsabilità nell'aver in qualche modo contribuito agli illegittimi prelievi dei soci e amministratori dalle casse sociali posti a fondamento della domanda principale proposta dalla curatela del fallimento attoreo.

Non v'è dubbio, infatti, che la generica prospettazione di una presunta responsabilità professionale del dddd. nel portare a compimento l'incarico di redigere un progetto di ristrutturazione aziendale che veicolasse l'attività imprenditoriale dei convenuti al di fuori di una situazione di crisi di liquidità già presente nel 1985 al momento dell'assunzione dell'incarico professionale esula, completamente, dal presente giudizio in quanto in alcun modo riconducibile all'oggetto della domanda principale, ancorchè, a tale proposito non può dimenticarsi che l'obbligazione gravante sul professionista è essenzialmente un'obbligazione di mezzi e l'oggetto del diritto vantato dal cliente non è l'effettivo soddisfacimento dell'interesse primario nella specie indicato nel perseguimento della ristrutturazione dell'azienda dei convenuti, ma soltanto di porre in essere una serie di comportamenti idonei a dar principio ad un processo di mutamento l'esito del quale dipende peraltro da condizioni ulteriori estranee alla sfera del vincolo creato con il conferimento del mandato professionale.

Per quanto concerne, invece, la vicenda relativa ai prelievi effettuati dai convenuti dalle casse sociali e di cui sono chiamati a rispondere in virtù dell'accoglimento della domanda principale occorre osservare che la chiamata in causa del terzo quale corresponsabile degli stessi avrebbe imposto la dimostrazione di un positivo comportamento del professionista integrante inadempimento del mandato professionale ricevuto ovvero un autonomo fatto illecito generatore di una responsabilità extracontrattuale del chiamato in causa per il danno arrecato ai convenuti.

Per quanto concerne il primo aspetto occorre osservare che, evidentemente, nessuna responsabilità contrattuale può essere invocata dai convenuti atteso che il rapporto professionale risulta essere intercorso tra il dddd società, pur nelle diverse forme assunte dalla stessa nel corso degli anni, e non certo con i singoli soci.

Per quanto concerne il secondo aspetto la domanda non risulta neppure prospettata nei suoi esatti termini con ciò intendendoci riferire ai fatti costitutivi della pretesa risarcitoria rappresentati dalla pretesa condotta illecita e dal nesso causale tra questa e l'evento dannoso prodottosi.

Quand'anche volesse individuarsi tale condotta in quella secondo cui il dddddddd Pddd□ avrebbe consentito e non impedito ai soci di effettuare indebiti prelievi dalle casse sociali per fini personali, omettendo di rendere noto agli stessi il divieto normativo di prelevare acconti su utili non effettivamente conseguiti□ la domanda si disvela in tutta la sua temerarietà.

Un simile comportamento del professionista risulta smentito per tabulas posto che il chiamato in causa ha prodotto in giudizio le copie di documenti sottoscritte per ricevuta dai convenuti e, quindi, certamente in loro possesso in originale, dai quali emerge che il dott. Lddd ha, in più occasioni e per iscritto, informato i convenuti dell'irregolarità, sotto vari profili, di tali prelievi (vedi docc. da 3 a 9 che coprono un arco temporale che va dal 1993 al 2009).

D'altra parte, normalmente, i prelievi della casse sociali sono portati a conoscenza del professionista dopo che gli stessi sono stati effettuati e non si comprende, altresì, come avrebbe potuto il professionista impedirli inerendo gli stessi a veri e propri atti di gestione da parte degli amministratori o dei soci della società di cui gli stessi se ne assumono, nei confronti della società, la responsabilità prima di tutto della restituzione e, caso mai, della loro compensazione con utili non attribuiti.

Vale la pena aggiungere, conclusivamente, che non si ravvede neppure quale sia il danno subito dai convenuti chiamati dalla curatela a restituire somme dagli stessi effettivamente prelevate, nella specie, per di più, consapevoli dell'irregolarità degli stessi in quanto effettuati in violazione del divieto normativo di prelevare acconti su utili non effettivamente conseguiti come, per quanto sopra detto, più volte avvertiti dal dott. Lddddd.

Sulla domanda riconvenzionale ex art. 96 cpc

L'accoglimento della domanda proposta dal chiamato in causa ex art. 96 cpc per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, deriva, nella specie, dalla ricorrenza di un comportamento processuale dei convenuti consapevole della stessa infondatezza delle proprie tesi laddove a fronte delle produzioni documentali in copia del chiamato ne disconoscono l'autenticità quando gli originali degli stessi non possono che essere dagli stessi, certamente, posseduti essendo quelli in possesso del chiamato in causa variamente sottoscritti dai medesimi convenuti per ricevuta (Cassazione civile, sez. I, 02/04/2015, n. 6675).

A ciò si aggiunga la pretestuosità dei motivi riconducibili ad una pretesa responsabilità professionale disgiunta da un effettivo danno posto che l'eventuale corresponsabilità, a diverso titolo, del chiamato in causa nulla avrebbe tolto alla circostanza che le somme richieste con la domanda principale sono state effettivamente prelevate dai convenuti.

Nella specie, la riconosciuta temerarietà della lite, pur in mancanza di dimostrazione di concreti e specifici danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti allo svolgimento del processo, giustifica, comunque, il riconoscimento di un risarcimento. Non si tratta, in quest'ipotesi, di riconoscere un danno in re ipsa, ma di prendere atto, secondo nozioni di comune esperienza, che il subire iniziative giudiziarie pretestuose, comporta la sicura verifica di una perdita economica e di danni di natura psicologica a carico della parte vittoriosa, soprattutto, in un caso del genere dove è posta in discussione, a volte con affermazioni che sembrano andare al di là del diritto di difesa, la competenza professionale del chiamato in causa.

Si stima, pertanto, equo liquidare a tale titolo al dott. Lddddd. la somma di E 20.000,00.

Le spese di lite seguono la soccombenza e dovranno fare interamente carico sui convenuti.

p.q.m.

Il Tribunale di Ravenna, definitivamente, pronunciando sulla causa in epigrafe trascritta, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa

condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del dddddddd della somma di E 349.467,16 oltre interessi legali dalla domanda al saldo,

condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del chiamato in causa Lddd F. della somma di E 20.000,00 ai sensi dell'art. 96 cpc

condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di tutte le altre parti del giudizio che si liquidano

- a favore dell'attore nella complessiva somma di E 12.000,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.

- a favore del chiamato in causa nella complessiva somma di E 16.000,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.

- a favore del chiamato in causa U. ddddd come per legge.

Ravenna, 15 luglio 2015